

Sentenza del 25 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In caso di esercizio dell'opzione per l'acquisto dei titoli di privativa industriale da parte della società, opzione prevista dall'art. 64, c.

3, c.p.i., il *dies a quo* del termine di prescrizione del diritto al

pagamento del prezzo della cessione, dovendosi ritenere verificato un effetto

traslativo già al momento del deposito della domanda di brevetto a nome della

società, decorre dalla data di deposito della domanda medesima.

Sul piano letterale, tutte le disposizioni contenute nell'art. 64,

c. 3, c.p.i. prevedono, quale destinatario passivo, il "datore di lavoro",

soggetto che evidentemente non è ravvisabile all'interno del rapporto

contrattuale tra amministratore e società, riconducibile alla fattispecie

negoziale del mandato. Inoltre, discutendosi di disposizioni speciali, esse non

sono suscettibili di applicazione analogica, dovendosi ritenere che la tutela

dell'inventore non dipendente sia assicurata dal ricorso ai rimedi generali

previsti dall'ordinamento.

Principi

espressi all'esito del giudizio promosso dall'ex amministratore di una società al fine di ottenere il pagamento di una somma a titolo di canone per l'uso esclusivo da parte della società di invenzioni effettuate dal medesimo durante l'incarico di amministratore ovvero il riconoscimento di un importo a titolo di "equo premio" per le invenzioni realizzate.

[Sent. 25.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Ordinanza del 19 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

La clausola penale contenuta nel contratto di *leasing* che prevede che, in caso di risoluzione per inadempimento, il "*ricavato dalla vendita del bene*" sarà dedotto dal credito residuo non si pone in contrasto con l'art. 1526 c.c., riproducendo le previsioni dell'art. 1, co. 138, l. n. 124/2017, e pertanto deve essere reputata pienamente valida ed efficace (cfr. Cass., S.U., n. 2061/2021).

I principi sono stati espressi nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dalla società utilizzatrice di un immobile concesso in leasing, che contestava la pretesa avversaria del pagamento della somma richiesta "a titolo di indennizzo, per i canoni, alla data di risoluzione, non ancora scaduti e del prezzo di eventuale acquisto finale, oltre relativi interessi convenzionali e di

mora ed eventuali spese quantificate al momento del pagamento”, rilevando la violazione dell’art. 1526 c.c. e precisando di avere provveduto alla restituzione dell’immobile.

[Ord. 19.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L’indicazione dell’elenco delle materie da trattare nel corso del c.d.a.

ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali

essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione al c.d.a. con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli

assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell’ordine del

giorno; a tal fine, non è necessaria una indicazione particolareggiata delle

materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara

e non ambigua, purché specifica e non generica: diversamente, la conseguente

deliberazione consiliare

è affetta da invalidità.

L'eventuale violazione del dovere "di agire in modo informato", sostanziatasi nel mancato esame di un documento informativo rilevante, pervenuto tardivamente (i.e. perizia tecnica sull'immobile), potrebbe teoricamente esporre a responsabilità nei confronti della società i singoli amministratori, colpevoli di avere prematuramente approvato l'operazione (in tesi dannosa), ma non incide necessariamente sulla validità della manifestazione di volontà assunta dal *plenum*.

Le contestazioni sul prezzo di acquisto esulano manifestamente dal processo di formazione della volontà consiliare, attenendo all'opportunità della scelta, che è pertanto sottratta alla valutazione giurisdizionale.

Principi

espressi nell'ambito del giudizio promosso dal socio di una società cooperativa, volto ad ottenere l'annullamento di due delibere consiliari: la prima, per violazione dell'art. 2381 c.c. e dell'art. 40 dello statuto della società per le carenze informative della convocazione del c.d.a.; la seconda, in quanto integrativa della precedente e pertanto illegittima per derivazione del vizio di illegittimità di questa.

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massima

Sentenza del 18 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso in cui l'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione del consiglio di amministrazione non sia coerente con il contenuto della corrispondente deliberazione, tale deliberazione è annullabile per violazione dell'art. 2381, c. 1, c.c.

Se la delibera consiliare, assunta in assenza di vizi, conferma il contenuto di una precedente delibera invalida, tale deliberazione deve essere qualificata quale espressione di una "nuova volontà" validamente formatasi.

I principi sono stati espressi nel giudizio, promosso dall'amministratrice di una banca, di impugnazione di due deliberazioni consiliari ai sensi dell'art. 2388 c.c. A fondamento delle proprie domande l'attrice allegava:

(i) quanto alla prima deliberazione impugnata, che l'oggetto della stessa non era

*incluso nell'ordine
del giorno della riunione, come indicato nell'avviso di
convocazione trasmesso
ai consiglieri, deducendo pertanto la violazione dell'art.
2381 c.c.;*

*(ii) quanto alla seconda
deliberazione impugnata, ne rilevava l'inidoneità a sanare i
profili di
invalidità allegati in relazione alla prima, trattandosi di
deliberazione "integrativa"
e pertanto asseritamente "illegittima per derivazione del
vizio di
illegittimità della precedente delibera".*

[Sent. 18.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 17 marzo 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Annamaria Laneri

Nel caso di condotta illecita dell'agente assicurativo,
affinché
possa operare il principio generale della responsabilità
solidale della
compagnia assicurativa ex art. 2049 c.c. è sufficiente il
rapporto di

occasionalità necessaria tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente assicurativo, anche se privo del potere di rappresentanza, e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, in quanto ciò che rileva è che al terzo in buona fede apparisse in concreto come l'attività posta in essere nei suoi confronti, e che gli ha causato un danno, rientrasse nell'incarico affidato all'agente dalla compagnia assicurativa (cfr. ex *multis* Cass. civ., n. 6829/2011; n. 12448/2012; n. 18860/2015). Non è, pertanto, richiesto un nesso di causalità fra l'incarico e il danno al terzo.

La condotta del terzo può giungere a interrompere il nesso causale solo allorché gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario, ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all'irregolare condotta del preposto (cfr. Cass. civ, n. 30161/2018; n. 32514/2018).

Principi espressi all'esito del giudizio di appello avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di una compagnia assicuratrice, della sentenza del tribunale che l'aveva condannata al versamento all'assicurato della somma dallo stesso richiesta a titolo di riscatto della propria

*polizza; l'appellante
sosteneva di non essere tenuta a corrispondere la somma, in
quanto non aveva
mai ricevuto da parte del proprio agente il versamento di
alcuni premi
assicurativi, nonostante l'assicurato disponesse di regolare
quietanza rilasciata
dall'agente stesso.*

[Sent. 17.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Angelica Castellani

Il
giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità
integrale del contratto
deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale, e solo
qualora le parti,
all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa
istanza di
accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa
non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle
loro determinazioni
espresse nel processo (Cass. SS.UU. n. 26242/2014).

Le

eccezioni in senso stretto si identificano solo in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico, supponga il tramite di una manifestazione di volontà della parte (*ex multis*, Cass. n. 20317/2019, conforme a Cass. SS.UU. n. 1099/1998, Cass. n. 12353/2010 e Cass. n. 27045/2018). L'invocata sostituzione ex art. 1419 c.c. della clausola contrattuale derogativa dell'art. 1957 c.c. con la norma di legge costituisce effetto consequenziale alla dedotta nullità, sicché la decadenza di cui alla citata norma, non integrando eccezione in senso stretto per il cui rilievo risulta indispensabile l'iniziativa di parte, può essere rilevata d'ufficio quale fatto estintivo risultante dal materiale allegatorio e probatorio acquisito in atti.

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione stipulati con le banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, c. 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di

quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata
attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle
misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è
tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter
limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare
se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni
oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo
all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento
con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo
schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846/2019).

La produzione in giudizio dei provvedimenti delle autorità indipendenti che espongono gli esiti dell'istruttoria *antitrust* unitamente all'ulteriore compendio probatorio atto a confermare la diffusività dello schema contrattuale nel settore di riferimento in un arco temporale che ricomprende il momento in cui è stata stipulata la fideiussione oggetto di causa integrano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza del cartello anticoncorrenziale e la sua attitudine a spiegare effetti sulla negoziazione particolare.

Da un lato, la circostanza che una intesa 'a monte' sia nulla perché anticoncorrenziale non comporta automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa. Dall'altro lato, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole, ciò non esclude, né è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto 'a valle' debba essere valutata dal giudice adito e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass. n. 24044/2019).

Pertanto, la nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus deve essere valutata alla stregua dell'art. 1418 ss. c.c. e può trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione (Cass. n. 4175/2020).

La valutazione concorrenziale dello schema contrattuale non si fonda sul mero confronto della singola clausola con la regola codicistica, quanto piuttosto sulla previsione

uniforme di una disciplina di dettaglio idonea ad incidere sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria, impedendo l'efficace forma di concorrenza rappresentata dalla differenziazione della stessa e aggravando la posizione del fideiussore.

Devono ritenersi caratterizzate da oggetto illecito, e quindi nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., le clausole che traspongono nel contratto 'a valle' l'identico contenuto del prodotto dell'intesa 'a monte', la cui invalidità è testualmente sancita dall'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, cui va riconosciuta natura di norma di ordine pubblico economico. Tali clausole, contenute in un contratto c.d. 'seriale', destinato all'utilizzazione sistematica e generalizzata, sono direttamente strumentali al risultato vietato dalla legge, veicolando l'identico contenuto di condizioni generali di cui è già stata accertata la nullità in quanto uniformemente applicate. L'oggetto del contratto è illecito anche quando la prestazione, pur in sé lecita, è funzionale al perseguimento di un risultato vietato dall'ordinamento. Nel caso di specie, attraverso tali clausole si realizza e si perpetua la violazione degli interessi generali sottesi alla legge *antitrust*.

Con riferimento al regime di nullità – totale o parziale – in mancanza della prova che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole colpite da nullità, il paradigma da adottare deve essere quello della nullità parziale ex art. 1419, c. 2, c.c.

Pertanto, salva la dimostrazione, da fornirsi a cura della parte che invochi la nullità dell'intero regolamento negoziale, che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, deve ritenersi che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia, atteso che la sostituzione della disciplina codicistica alle pattuizioni nulle è a lui più favorevole.

Con riferimento all'eccezione ex art. 1955 c.c., il fatto del creditore rilevante ai fini della liberazione del fideiussore non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del

patrimonio del debitore (in tal senso, da ultimo, Cass. n. 4175/2020;
precedenti conformi: Cass. n. 21833/2017, Cass. n. 9695/2011 e
Cass. n.
28838/2008).

Il principio in base al
quale, nella fideiussione per obbligazione futura, sussiste
l'onere del creditore,
previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione
del fideiussore
prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali
siano peggiorate
dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolvendo
alla finalità di
consentire al fideiussore di sottrarsi, negando
l'autorizzazione,
all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa,
più gravosa, non
risulta applicabile allorché nella stessa persona coesistano
le qualità di
fideiussore e di amministratore della società debitrice
principale, poiché, in
tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona
obbligatasi a
garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del
fideiussore alla
concessione del credito (*ex multis*, Cass. n. 31227/2019, Cass.
n. 7444/2017
e Cass. n. 3761/2006).

Inoltre, qualora il
fideiussore sia anche socio della società debitrice
principale, da una parte si
deve presumere – salvo circostanze particolari da dedurre –
che egli sia già
pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche

della società, e dall'altra parte, si deve ritenere che la sua qualità di socio gli consenta di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione); pertanto, anche in questa circostanza, non è consentito eccipire la liberazione ex art. 1956 c.c. (così, Cass. n. 2902/2016 e Cass. n. 11979/2013).

Al fine di poter efficacemente opporre al terzo contraente le limitazioni dei poteri di rappresentanza dei propri organi sociali, la società deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2384, c. 2, c.c., non già la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (*ex multis*, Cass. n. 7293/2009).

Principi espressi in sede, inter alia, di accertamento della nullità parziale di un contratto di fideiussione omnibus contenente clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime

a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. è, secondo l'opinione largamente prevalente in giurisprudenza, extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno "direttamente" subito dal socio o dal terzo: infatti "[l]'art. 2395 c.c. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori" (Cass. n. 15220/2010).

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente ai sensi dell'art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa

degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019). Infatti, la responsabilità ai sensi dell'art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell'amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche a voler attribuire all'assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile "a vista", in presenza di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti forniture non pagate, la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati apparirebbe oltremodo labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne deriva la consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di mancato pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni medesimi, situazione che elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato al terzo.

Principi

espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell'art. 2395 c.c. dal fornitore nei confronti dell'amministratore unico della società cliente, il

quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della fornitura, assegni dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da parte dell'amministratore, impedendone l'incasso.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il versamento di somme in conto capitale, la *causa petendi* attiene a rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio non può che assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012), poiché l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata

dalla controparte comporta
non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche
la revoca dell'ingiunzione,
essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al
decreto
ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del
giudizio di merito
(cfr. Cass. n. 25180/2013).

*I principi sono stati espressi
nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l.
in liquidazione
avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente
esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una
somma "a
titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere
proporzionale alle
quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno
delle attività
imprenditoriali" della società.*

*L'opponente, in particolare, formulava
eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria
statutariamente
prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 4 marzo 2021 –

**Presidente: Dott.ssa
Simonetta Bruno – Giudice
relatore: Dott. Gianluigi
Canali**

L'art. 160 l. fall, come modificato dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2015 n.

132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non riconducibili all'art. 186-*bis*

l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare il pagamento

di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale

disposizione deve essere interpretata secondo un criterio "intermedio",

sostanzialmente ispirato alla disciplina *ante* 2005 in tema di concordato

per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a

verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei

crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti

idonei a determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo

l'id quod plerumque accidit la liquidazione dei beni stessi fornirà i

mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n.

2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio interpretativo

incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione,

la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi

espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c) l'esistenza di crediti in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura

*e nei tempi
indicati nella proposta.*

[Decr. 4.3.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A
seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18
dell'11.9.2019,
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso
di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi
a carico del
consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento
giurisprudenziale
nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti
dell'estinzione
anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra
costi *up-front*
e *recurring*.

Gli
eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari,
promotori, etc.) di cui
l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei
propri prodotti
o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale
diretto con il cliente,

con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto contrattuale le commissioni di mediazione pagate ai collaboratori dell'intermediario.

Principi espressi nel giudizio d'appello promosso dal consumatore nei confronti della società finanziaria avverso la sentenza del Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle commissioni e del premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata del finanziamento.

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massime

a cura di Lorena Fanelli)